

SCHEDA TECNICA

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA, DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

362/2023/R/eel (*)

Con la deliberazione 362/2023/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato le disposizioni relative alla regolazione e alle modalità di affidamento del Servizio a Tutele Graduali cui avranno diritto i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili o STG) senza un fornitore dalla data di rimozione del servizio di maggior tutela, la cui cessazione, ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, come successivamente modificata e integrata, è prevista entro il **1° aprile 2024**, a seguito dell'entrata in operatività degli esercenti il STG in esito alla conclusione delle gare per l'affidamento del servizio entro il **10 gennaio 2024**.

In particolare, la delibera 362/2023/R/eel, che fa seguito al documento per la consultazione 212/2023/R/eel nel quale l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti, riguarda:

- le condizioni di erogazione del STG;
- le modalità di assegnazione del STG;
- le tempistiche di attuazione degli interventi.

Condizioni di erogazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili

- Individuazione dei clienti vulnerabili e condizioni loro applicabili

Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili, il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) provvede a identificare i clienti titolari di bonus sociale, di età superiore a 75 anni e che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, con le modalità di cui alla deliberazione 383/2023/R/eel mentre, con riferimento alle altre casistiche non attualmente identificabili dal SII, gli esercenti la maggior tutela (prima dell'attivazione del STG e successivamente, in caso di richiesta di rientro in maggior tutela) e gli esercenti il STG (ad ogni attivazione del servizio) informano rispettivamente i propri clienti dei requisiti per qualificarsi come vulnerabili e delle modalità per farlo. Le informazioni sulla vulnerabilità dei clienti finali acquisite dai già menzionati esercenti sono trasferite al SII con le modalità di cui alla citata deliberazione 383/2023/R/eel.

Per i clienti vulnerabili continuerà ad essere erogato transitoriamente il servizio di maggior tutela a condizioni economiche definite dall'Autorità, in continuità con le attuali modalità per quanto concerne i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento.

- Attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili

Il STG si attiva solamente per i clienti domestici non vulnerabili che, alla data di rimozione del servizio di maggior tutela, non risultino titolari di un contratto di fornitura sul libero mercato. Tali clienti potranno in ogni momento certificarsi come vulnerabili, ove ne ricorrano i requisiti, e rientrare in tal modo nel servizio di maggior tutela.

In merito alle condizioni di accesso al STG per i clienti domestici non vulnerabili, in analogia ai servizi di ultima istanza del comparto elettrico, si stabilisce:

- i. la facoltà del cliente di richiedere all'esercente il STG la voltura e l'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato;
- ii. il divieto del cliente di richiedere l'accesso al STG con riferimento ai punti di prelievo nella propria titolarità riforniti nell'ambito di un'offerta di libero mercato.

Inoltre, in continuità con la regolazione del STG per le piccole e microimprese, è esteso agli esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili la facoltà di avvalersi delle misure a tutela del proprio credito previste dalle deliberazioni 491/2020/R/eel e 208/2022/R/eel.

- Assetto del STG

La funzione di utente del dispacciamento e del trasporto potrà essere svolta direttamente dall'esercente il STG, ovvero da un'unica società appartenente allo stesso gruppo societario; inoltre possono partecipare alle gare per l'assegnazione del STG i raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito: RTI), che potranno avvalersi, per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento, di una delle imprese del medesimo RTI.

Con riferimento all'identificazione del soggetto responsabile della continuità della fornitura nel caso di decadenza all'incarico dell'esercente il STG (ad es. per mancato assolvimento del servizio da parte dell'assegnatario), si procede in via prioritaria a sondare la disponibilità degli altri partecipanti alle gare a subentrare, al prezzo al quale questi si rendano disponibili a erogare il servizio in una data area territoriale, e in ultima istanza, si ricorre agli esercenti la maggior tutela. All'indomani della cessazione del servizio di maggior tutela per tutti i clienti finali, dovranno essere identificate, con apposito intervento normativo, le opportune modalità per garantire la continuità della fornitura ai clienti finali per cui si attivi il servizio di ultima istanza cui hanno diritto, qualora le procedure per l'identificazione del relativo esercente vadano deserte.

- Condizioni economiche di erogazione del STG

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI CLIENTI FINALI DEL STG

Si stabilisce che al cliente è applicato un prezzo relativo alla materia energia pari alla somma di:

- un prezzo variabile soggetto ad aggiornamenti periodici a copertura dei costi di approvvigionamento (acquisto energia e dispacciamento, incluso il corrispettivo mercato di capacità ad esclusione dei corrispettivi di sbilanciamento e di aggregazione misure);
- un corrispettivo specifico definito dall'Autorità prima delle procedure concorsuali, in quota energia (c€/kWh), a copertura dei costi di sbilanciamento di un operatore efficiente del libero mercato;
- un prezzo unico a livello nazionale, espresso c€/POD/anno, determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione emersi in sede di gara, che incorpora le restanti voci di costo (parametro γ);
- in deroga a quanto sopra, e limitatamente ai casi in cui il cliente acceda al servizio in esito alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del proprio venditore del libero mercato, il parametro γ , qualora positivo, è posto pari a zero, con riferimento ai prelievi effettuati dalla data di attivazione del servizio, fino all'ultimo giorno del mese successivo a tale data;
- un corrispettivo di perequazione volto a compensare ciascun esercente della differenza tra il livello del parametro γ applicato al cliente finale e il valore del prezzo di aggiudicazione formatosi nell'ambito della procedura concorsuale nonché a copertura degli scostamenti dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela fino a marzo 2024 e delle necessità di gettito legate ai meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV in relazione alle erogazioni dovute agli esercenti con riferimento ai clienti domestici non vulnerabili serviti in tutela.

CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL STG

Ai fini della remunerazione degli esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili, ciascun esercente riceve una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione offerto in sede di gara, a mezzo di uno specifico meccanismo di perequazione, del tutto analogo a quello relativo all'omologo servizio cui hanno diritto le microimprese.

- Condizioni contrattuali

È prevista l'applicazione ai clienti finali non vulnerabili delle condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET limitatamente a:

- le modalità e le tempistiche di fatturazione;
- il contenuto delle bollette;
- le garanzie da richiedere al cliente, le tempistiche e le modalità di pagamento;
- le modalità di rateizzazione e di applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale;
- la gestione dei reclami e la qualità della vendita (con le modalità previste dal TIQV);
- la gestione della morosità, le modalità e le tempistiche di sospensione della fornitura.

- Obblighi informativi

Gli esercenti il STG inviano una comunicazione scritta al cliente recante le informazioni sulle caratteristiche principali del servizio e i motivi dell'attivazione (di cui all'art. 4.9 del TIV) entro 7 giorni lavorativi dall'attivazione del servizio, tale termine è esteso a dieci giorni lavorativi in occasione della prima attivazione del servizio. La comunicazione in questione deve riportare le ulteriori informazioni sui diritti dei clienti vulnerabili e sulle modalità per attestare il possesso dei requisiti per essere classificati come tali in modo da poter fruire del servizio di maggior tutela.

L'esercente la maggior tutela uscente:

- nel periodo intercorrente da settembre 2023 a marzo 2024 allega, ad almeno due bollette, di cui la seconda inviata al cliente nel periodo da gennaio a marzo 2024, in un foglio separato (ovvero, nel caso di bolletta in formato dematerializzato, in file separato oppure all'interno del file della bolletta nella prima pagina del documento), un'informativa con testo standardizzato definito dall'Autorità, distinto tra clienti vulnerabili e non vulnerabili;
- riporta, nella bolletta sintetica di chiusura del cliente finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dell'allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, un messaggio anch'esso definito dall'Autorità, finalizzato a renderlo edotto del cambio di fornitore;
- dispone di un periodo eccezionalmente più lungo rispetto a quanto previsto dalla regolazione per recapitare la bolletta sintetica di chiusura e, in particolare, di un periodo pari a dieci settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura, con le medesime scadenze attualmente previste per l'emissione, sia nei casi di recapito della bolletta dematerializzata sia negli altri casi.

Orientamenti relativi alle modalità di assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili

- Requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali

Sono ammesse a partecipare alle procedure concorsuali solamente le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino già iscritte all'elenco venditori di energia elettrica, di cui al decreto MiTE 164/22;

Nell'ambito dei requisiti di solidità economico-finanziaria devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'indicatore di *performance* verso Terna risulti soddisfatto qualora, negli ultimi dodici mesi precedenti le gare, l'indice I0 del Regolamento garanzie di Terna non sia risultato pari a 1 per più di una volta con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo di cui sia titolare il partecipante alle gare ovvero la società di cui si avvale oppure, nei casi in cui l'utente non abbia rispettato il predetto indice ma non abbia parimenti ricevuto alcuna richiesta di integrazione delle garanzie da parte di Terna;
- l'indicatore relativo alla puntualità dei pagamenti nei confronti dei distributori sia soddisfatto qualora ciascuna delle 5 principali imprese distributrici (identificate sulla base del numero di punti connessi alla rete) verificchino che, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento nell'ultimo semestre 2022 e nel primo semestre del 2023, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento; a tal fine debbano essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del Codice di rete tipo;
- sia fatto divieto di partecipare alle procedure concorsuali alle imprese che direttamente (o per il tramite di una società del gruppo) abbiano subito la risoluzione di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o di trasporto a partire dal 2017 e che abbiano lasciato insoluti a imprese distributrici che hanno partecipato al meccanismo di compensazione di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel oppure facciano parte del medesimo gruppo societario di società a cui siano imputabili tali insoluti;
- il livello di capitale sociale interamente versato deve essere pari almeno a 100.000 euro.

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di natura operativa, i partecipanti alle gare che concorrano individualmente:

- siano utenti del dispacciamento e trasporto ovvero possano essersi avvalsi, per l'intero anno 2022, di società del gruppo societario per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto, a condizione che tali società rispettino anch'esse i pertinenti requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali;
- debbano avere rifornito, alla data del 30 giugno 2023, una soglia minima di clienti finali pari a 100.000 composta cumulativamente sia di clienti domestici di energia elettrica e/o gas naturale che di clienti

non domestici di energia elettrica connessi in BT e/o di gas naturale con consumo annuo fino a 50.000 Smc.

Possono partecipare alla gara anche imprese riunite in RTI purché il RTI abbia durata pari a quella del periodo di assegnazione del servizio e le imprese ivi associate rispettino le seguenti condizioni:

- siano di numero massimo pari a quattro;
- non concorrano anche individualmente e/o con altri RTI per l'assegnazione delle aree territoriali di erogazione del servizio;
- appartengano a gruppi societari diversi ovvero, nel caso appartengano allo stesso gruppo societario, si riuniscano esclusivamente nel medesimo RTI;
- una delle imprese associate nel RTI abbia un numero minimo di punti di prelievo inclusi nel proprio contratto di dispacciamento, alla data del 30 giugno 2023, pari a 50.000 e si impegni, in caso di aggiudicazione, a operare come utente del dispacciamento e del trasporto per tutte le altre imprese ivi riunite che operino come esercenti il STG di una data area; l'impresa in questione dovrà a sua volta dimostrare l'ottemperanza ai pertinenti requisiti di partecipazione;
- rispettino individualmente i requisiti di partecipazione ad eccezione di quello relativo al numero minimo di clienti serviti che potrà essere soddisfatto cumulativamente dai partecipanti al RTI purché questi abbiano servito individualmente, alla data del 30 giugno 2023, almeno 25.000 clienti finali di piccole dimensioni di gas naturale e/o energia elettrica.

• Garanzie richieste ai partecipanti alle procedure concorsuali

In relazione alle garanzie richieste ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e alla successiva aggiudicazione del servizio, è stabilito l'obbligo a carico dei partecipanti di costituire una garanzia bancaria i cui importi sarebbero così modulati:

- a. 75.000 euro, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta che sarebbe tuttavia restituita ai partecipanti al termine della procedura di gara;
- b. 2 milioni di euro per ogni area territoriale assegnata, a tutela di un eventuale mancato assolvimento del servizio o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste.

• Informazioni da mettere a disposizione ai fini delle procedure concorsuali

Sono messe a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili informazioni analoghe a quelle già fornite ai partecipanti alle precedenti procedure concorsuali per l'assegnazione dell'omologo servizio rivolto alle microimprese aggiornate a una data quanto più prossima rispetto a quella di svolgimento delle gare, riferite alle caratteristiche (dimensionali, di consumo e di morosità) dei punti di prelievo e con dettaglio provinciale. Tra le predette informazioni ci sono quelle oggetto della determina del 9 marzo 2023, con cui è stato già istituito l'obbligo, in capo agli esercenti la maggior tutela, di trasmettere entro il 15 giugno 2023 i dati, nella loro titolarità, con dettaglio geografico provinciale, riferiti ai clienti finali domestici relativi (i) al livello di morosità dei clienti (unpaid ratio a 3, 6, 12 e 24 mesi, nonché le richieste di sospensione negli ultimi 24 mesi), (ii) alle modalità di pagamento degli stessi e (iii) alle modalità di recapito della bolletta.

Sono inoltre messe a disposizione:

- a. il numero di punti di prelievo e i consumi annui prelevati dai clienti domestici indentificati dal SII come vulnerabili;
- b. il numero di punti di prelievo nella titolarità di clienti che compiranno 76 anni nel corso del periodo di assegnazione del STG;
- c. il numero di clienti finali non vulnerabili serviti ad aprile 2023 da un campione rappresentativo dei principali esercenti il servizio di maggior tutela che hanno scelto la bolletta in formato dematerializzato e la modalità di addebito automatico per il pagamento della stessa; tali informazioni saranno tuttavia messe a disposizione dei partecipanti alle procedure più a ridosso dell'asta in ragione dei necessari tempi di acquisizione delle stesse.

• Aree territoriali per l'erogazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili

Il STG per i clienti domestici non vulnerabili sarà assegnato a ciascun esercente distintamente per 26 aree territoriali identificate dall'Autorità.

• Criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali

Si fa ricorso a un modello di asta a turno unico in busta chiusa simultanea per tutte le aree territoriali. Ogni partecipante formula la propria offerta (espressa in euro/POD/anno) indicando, rispetto alle aree per le quali presenta un'offerta, il numero totale di quelle che si impegna a servire in caso di aggiudicazione; tale

numero di aree aggiudicabili non può eccedere quello comunicato da Acquirente Unico, prima che abbia inizio l'asta. Saranno altresì applicati un tetto massimo al prezzo ammesso in sede di gara, definito dall'Autorità prima dell'asta ma non rivelato preventivamente ai partecipanti, e un limite massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante pari al minore tra il valore comunicato da Acquirente Unico prima che abbia inizio l'asta (determinato sulla base del numero medio di punti di prelievo di ciascuna area territoriale, in modo che ciascun partecipante non possa incrementare la propria base clienti di partenza di più di 5 volte) e 7, corrispondente al 30% del numero totale di aree di assegnazione, così da favorire esiti di gara pluralistici.

- Durata del periodo di assegnazione

Il primo periodo di assegnazione del STG ha una durata pari a tre anni, intercorrente dal **1° aprile 2024** al **31 marzo 2027**.

Orientamenti relativi alle tempistiche di attuazione degli interventi

Le procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili si svolgeranno secondo le seguenti tempistiche per permettere l'attivazione dello stesso a partire da aprile 2024:

- i. entro il **26 settembre 2023** Acquirente unico pubblica il Regolamento di gara;
- ii. entro il **9 ottobre 2023**, Acquirente unico mette a disposizione esclusivamente dei partecipanti alle procedure concorsuali le informazioni pre-gara;
- iii. un mese prima dello svolgimento dell'asta Acquirente unico mette a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali anche le ulteriori informazioni, che saranno prossimamente acquisite da un campione dei maggiori esercenti la maggior tutela, sulle modalità di recapito della bolletta in formato dematerializzato e la modalità di pagamento scelta dai clienti non vulnerabili serviti in tutela;
- iv. entro il **10 gennaio 2024** sono pubblicati gli esiti delle procedure concorsuali;
- v. entro il **1° aprile 2024** è completato il trasferimento dei punti di prelievo agli esercenti selezionati in esito alle aste.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento